

Risarcimento del danno legittimo se il genitore dell'alunno offende la reputazione del docente

di Andrea Alberto Moramarco – 14 04 2018

La sentenza

Il genitore dell'alunno che denigra l'insegnante, criticando i suoi metodi educativi ed offendendo la sua reputazione, è tenuto a risarcire il danno subito dalla docente, la cui quantificazione dovrà tener conto di tutti i disagi e le conseguenze negative subite da quest'ultima. Questo è in sintesi ciò che si desume dall'ordinanza 9059 della Cassazione, depositata ieri, con la quale i giudici di legittimità hanno risolto un singolare caso, risalente addirittura all'anno scolastico 1993/1994, nonché esortato ad una tutela maggiore nei confronti della categoria degli insegnanti.

Il caso

All'origine della vicenda vi è un contrasto sorto in una scuola elementare di un comune del pisano tra una insegnante e il genitore di uno degli alunni. Quest'ultimo, in occasione di una riunione con gli altri genitori, non condividendo i metodi educativi della docente, aveva appellato quest'ultima con epiteti del tipo "mostro" o "soggetto poco raccomandabile", inviando nei mesi successivi due lettere ed un fax alla direttrice dell'istituto con contenuto fortemente critico verso l'operato della maestra, nonché offensivo della sua reputazione. In seguito a tale escalation di episodi, la docente subiva delle conseguenze importanti: veniva sottoposta ad una valutazione psichiatrica medico-legale, processata per i reati di maltrattamenti e lesioni personali, interdetta dal pubblico servizio e, infine, trasferita d'ufficio ad altra sede.

Tuttavia, dopo l'assoluzione per insussistenza dei fatti, l'insegnante citava in giudizio il genitore dell'alunno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito delle condotte diffamatorie poste in essere nei suoi confronti, ingigantite, tra l'altro, dalla forte risonanza che la vicenda aveva avuto sugli organi di stampa locale. Né il Tribunale, né la Corte d'appello, però, ritenevano fondata la sua richiesta, in quanto i singoli episodi incriminati non erano considerati di offensività tale da sfociare nella diffamazione. A questo punto la questione passa in Cassazione, dove l'insegnante invita a considerare il «complessivo disegno diffamatorio», ovvero la molteplicità delle azioni che, nel loro insieme, avevano completamente screditato la sua immagine e reputazione.

La decisione

La Suprema Corte accoglie le ragioni della docente e bacchetta fortemente i giudici di merito, rei di aver completamente disatteso i principi probatori in tema di valutazione dei fatti storici. Ebbene, affermano i giudici di legittimità, «al cospetto di una pluralità di fatti storici, ciascuno portatore di una propria, singola valenza indiziaria, il giudice non può procedere alla relativa valutazione attraverso un procedimento logico di scomposizione atomistica di ciascuno di essi, per poi svalutarne, singolarmente e frammentatamente, la relativa efficacia dimostrativa». Ciò significa che la portata diffamatoria dei fatti deve essere valutata attraverso «una compiuta analisi di tipo sintetico», ovvero valutando tutta la vicenda nel complesso attraverso un percorso logico lineare. E, nel caso di specie, applicando tale criterio di valutazione logico-induttivo, inevitabilmente deve affermarsi che la condotta del genitore si è «diacronicamente» dipanata attraverso una serie di atti e comportamenti diretti a ledere «l'onore, il prestigio e la stessa dignità dell'insegnante». In sostanza, le gravissime conseguenze della condotta del genitore dell'alunno, dal processo penale alla sospensione, sino al trasferimento, non possono non essere considerate al fine dell'affermazione della responsabilità risarcitoria.

Il monito della Cassazione

Ciò posto, in ultima analisi e quasi a sottolineare l'assurdità della vicenda, molto ferme sono le parole della Corte rivolte al giudice del rinvio, che dovrà mettere la parola fine ad una storia processuale più che ventennale. Per i giudici di legittimità, infatti, nella quantificazione del danno in favore della docente cui si dovrà provvedere sul piano equitativo, dovranno essere necessariamente valutate tutte le circostanze che hanno «inevitabilmente cagionato un grave e duraturo sentimento, sul piano sia emotivo che relazionale, di disistima, di vergogna e di sofferenza» nell'insegnante. «Non è certo compito della giurisdizione sindacare, sul piano etico e sociale, il comportamento dei consociati in una determinata epoca storica», conclude la

Cassazione, ma, specularmente, il giudice «non può e non deve ignorare [...] il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non soltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime